

ISSN 1122 6412

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. 051.6449006 - fax 051.271124

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al

ANNO III

**MAGGIO-AGOSTO 1996
MILANO**

NUMERO 12-13



LA CONCESSIONE DI STEMMA E DI GONFALONE NELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'araldica degli Enti in un certo senso si può dire nata nella seconda metà del secolo XII quando si diffuse ampiamente, in concomitanza con una certa autonomia, una personalità giuridica ed un assetto politico-amministrativo con relative rappresentanze diplomatiche, la consuetudine da parte dei Comuni di assumere stemmi.

Nei secoli XII-XIV nacque così l'araldica delle città autonome ovvero l'araldica civica, che ebbe ed ha un rilievo non trascurabile in quanto rispecchia, attraverso i simboli e i colori, la fase di nascita dei Comuni liberi e le successive modificazioni costituzionali¹.

Purtroppo ancora oggi sono molti gli Enti italiani che non hanno né avviato né attuato la pratica presso l'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri necessaria ad ottenere il Decreto di concessione del loro Stemma e Gonfalone, rinunciando in questo modo ad una parte caratteristica e fondamentale della loro storia, ed alla possibilità di vedersi rappresentare graficamente e in maniera araldicamente corretta i simboli fondamentali del loro essere.

Con l'avvento della Repubblica Italiana venne decisa dai costituenti la soppressione della Consulta Araldica, tanto che la Costituzione nella XIV disposizione finale recita: *“I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del cognome. L'Ordine Mauriziano è conservato come Ente Ospedaliero e*

¹ Giacomo C. Bascapè - Marcello del Piazzo, *Insegne e Simboli Araldica Pubblica e Privata Medievale e Moderna*, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Roma. 1983.

funziona nei modi stabiliti dalla Legge. La Legge regola la soppressione della Consulta Araldica.”

Il costituente dispose che fosse una legge ordinaria a regolare la soppressione della Consulta, forse anche perché si intendeva dar vita ad un Ufficio Araldico² preposto agli emblemi araldici degli Enti territoriali, morali e militari. Ma la legge ordinaria non fu mai emanata³...

In attesa della legge ordinaria, che si riferisca al precetto della Costituzione, l'Ufficio Araldico⁴ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera nell'ambito del R.D. 7 giugno 1943, n. 652, riferendosi alle materie regolate dal decreto predetto, nonché dal R.D. 7 giugno 1943, n. 651; ed adopera il lessico sancito dal Vocabolario araldico ufficiale, riprodotto come parte integrante nei RR.DD. 7 giugno 1943 n. 651 e n. 652 sul nuovo Ordinamento dello stato nobiliare italiano e sul Regolamento per la Consulta Araldica del Regno.

Oggi l'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle istruttorie e alla stesura dei decreti per:

- la concessione del titolo di Città (R.D. 7 giugno 1943, n. 651, art. 32⁵).
 - la concessione di stemma e di gonfalone ovvero di uno dei detti emblemi a città, comuni, Enti morali, comunità montane, università, Enti militari.
- Inoltre a mente dell'art. 5⁶ del R.D. 7 giugno 1943, n. 652, continua a creare

² Cfr. Paolo Tournon, *Le competenze della Consulta araldica*, Rassegna degli Archivi di Stato, Roma, maggio/agosto 1989.

³ In merito a ciò ricordiamo un parere del Consiglio di Stato, secondo il quale la Costituente si è limitata a “stabilire una riserva di legge per ciò che riguarda l'abolizione della Consulta Araldica e contiene un precetto programmatico direttivo rivolto al legislatore; donde le disposizioni in materia restano in vigore fino a che non siano intervenute disposizioni legislative per l'applicazione della suddetta norma” (Consiglio di Stato, II Sezione, parere 13 marzo 1950, n. 174).

⁴ grazie proprio al competente ed encomiabile lavoro del dott. Paolo Tournon, Dirigente Superiore f.r. degli Archivi di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

⁵ Art. 32 – Il titolo di Città può essere concesso a comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza.

⁶ Art. 5 – Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Province e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissario del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso

stemmi, sia nel caso che non presentino le caratteristiche ortodosse dell'araldica, sia per incarico degli Enti a cui sono destinati.

- la concessione dell'autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini Equestri Pontifici (R.D. 7 giugno 1943, n. 652, n. 34).

- la concessione dell'autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (R.D. 7 giugno 1943, n. 652, n. 35).

La procedura per la concessione di Stemma e Gonfalone⁷ è semplice e può essere fatta autonomamente dagli Enti interessati.

Innanzitutto bisogna ottenere la delibera dell'organo amministrativamente competente⁸ (esempio: per un comune, sarà il consiglio comunale o la giunta comunale; per la provincia, il consiglio o la giunta provinciale; per un Ente morale il consiglio di amministrazione ecc.), con la quale viene dato mandato al legale rappresentante (esempio: per un comune il sindaco; per un Ente morale il presidente del consiglio di amministrazione) di dotarsi

colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune e della società.

Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata «Provincia di ...» «Comune di ...». «Società di ..».

La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Art. 94 – Gli Enti morali possono fregiare la loro arma ed insegna con quelle corone speciali, delle quali si proverà la concessione e il possesso legale.

Art. 95 – La corona della Provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.

Art. 96 – La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art. 97 – La corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonature a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero.

⁷ Vedi pure la valida pubblicazione di Lorenzo Caratti di Valfrei. *Araldica*. (Guide pratiche Mondadori). Arnoldo Mondadori Editore, 1996.

⁸ Unica eccezione nell'iter è rappresentata dai Corpi militari dello Stato, in quanto l'istanza del Comandante del Corpo militare dovrà essere inviata all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore, che dopo le prescritte indagini storiche inoltrerà tutta la documentazione all'Ufficio Araldico.

degli emblemi araldici propri dell'Ente⁹ e di prendere contatti con l'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per discutere la proposta degli emblemi araldici da adottare e quindi inviare la relativa documentazione necessaria ad ottenere il Decreto di concessione.

La documentazione necessaria è la seguente:

- Istanza rivolta al Presidente della Repubblica con la richiesta specifica di concessione degli emblemi araldici, che dovrà essere redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante.
- Identica istanza rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in bollo.
- Copia della delibera con la quale viene espressa la volontà di dotarsi degli emblemi araldici e dato incarico al legale rappresentante di procedere in merito.
- Bozzetto dello stemma (a colori o in bianco e nero).
- Marca da bollo di valore legale.

Al ricevimento della documentazione l'Ufficio Araldico predisporrà il testo del decreto di concessione dello stemma, che verrà inviato per la firma al Presidente del Consiglio dei Ministri; dopo la firma, verrà inviato all'Ufficio Araldico.

Alla ricezione del Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio Araldico lo trasmetterà alla Presidenza della Repubblica per la firma del Decreto da parte del Capo dello Stato. Dopo la firma il Decreto verrà registrato alla Corte dei Conti ed inviato all'Archivio Centrale dello Stato per la prescritta trascrizione nel Libro Araldico degli Enti Morali.

Dopo la trascrizione l'Archivio Centrale dello Stato restituirà il Decreto all'Ufficio Araldico, il quale lo trascriverà nei suoi registri e conserverà l'originale nel proprio Archivio.

Completate quindi le prescritte formalità l'Ufficio Araldico invierà al legale rappresentante dell'Ente che ne ha fatto richiesta copia autenticata del Decreto di concessione apponendo la marca da bollo inviatagli dall'Ente.



⁹ Stemma e gonfalone.

Nobiltà

Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Pubblicazione Scientifica bimestrale di Storia e Scienze Ausiliarie
Proprietà Artistica e Letteraria

Direttore Responsabile
Pier Felice degli Uberti

CONSIGLIO DI REDAZIONE

Presidente
Vicente de Cadenas y Vicent
Cronista Rey de Armas del Regno di Spagna

Segretario
Riccardo Pinotti
Segretario Generale Amministrativo della Repubblica di San Marino a.r.

Realizzazione grafica e disegni
Maria Loredana Pinotti degli Uberti

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al
Spedizione in abbonamento postale - comma 27 Art. 2 Legge 549/95

Quota d'iscrizione 1997 all'Istituto Araldico Genealogico Italiano in qualità di
Socio Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di "Nobiltà") Lire 90.000

Condizioni di Abbonamento Annuale 1996 (5 numeri) a "Nobiltà"

Italia	Lire	90.000		Numero singolo	Lire	30.000
Esteri	Lire	100.000		Annata Arretrata	Lire	120.000

Il versamento può essere effettuato sul Conto Corrente postale n° 11096153
intestato: Istituto Araldico Genealogico Italiano, Via Mameli 44, 15033 Casale
Monferrato Al

Tutta la corrispondenza relativa all'Istituto Araldico Genealogico Italiano e a
"Nobiltà" deve essere indirizzata alla Casella Postale n° 764 40100 Bologna Bo